



Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 marzo 2013¹ sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. g^{bis}

¹ Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:

g^{bis} il Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra: per controllare le condizioni d'entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione del DFAE;

II

L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

RS

¹ RS 362.0

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.



Allegato 3
(art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1)

1. Diritti d'accesso e di trattamento dei dati memorizzati nel SIS

Abbreviazioni delle autorità

LEGI Protocollo del DFAE e Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra

Inserire una colonna intitolata «LEGI» nella categoria «Straniero» dopo la colonna «RSE».

Livelli d'accesso

A = consultare

B = trattare

vuoto = nessun diritto d'accesso

Denominazione per campo dati	Straniero	
	RSE	LEGI

1. Segnalazioni di persone

a. Cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno	A	A
b. Cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio	A	A
c. Persone per l'arresto ai fini dell'extradizione	A	A
d. Persone scomparse	A	A
e. Persone ricercate nell'ambito di un procedimento penale	A	A

f. Persone ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato	A	A
g. Indiziati la cui identità è sconosciuta		
h. Persone bisognose di protezione	A	A

2. Segnalazioni di oggetti

a. Veicolo a motore		
b. Natante		
c. Motore di natanti		
d. Aeromobile		
e. Motore di aeromobile		
f. Rimorchio di peso a vuoto > 750 kg		
g. Roulotte		

h. Apparecchiatura industriale (p. es. macchinari)		
i. Container		
j. Arma da fuoco		
k. Documento ufficiale vergine	A	A
l. Documenti d'identificazione quali passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio	A	A
m. Documenti dei veicoli		
n. Targhe dei veicoli		
o. Banconote		
p. Oggetti della tecnologia dell'informazione		

q. Parti identificabili di veicoli a motore		
r. Parti identificabili di apparecchiature industriali		
s. Altri oggetti identificabili di alto valore		
t. Oggetti ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato	A*	A*

* questa possibilità di ricerca è limitata agli oggetti ai quali l'autorità ha accesso secondo la presente tabella